SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
ex art. 106 e art. 119 c.g.c.

Ordinanza n. 15/2019/RCS depositata in data 04/12/2019

RICORSO: giudizio sul ricorso per regolamento di competenza, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, avverso e per l'annullamento dell'ordinanza n. 44/2019, resa dalla stessa Sezione territoriale, con la quale è stata disposta, per pregiudizialità civile, la sospensione del giudizio contabile, ex art. 106 c.g.c.

RICORRENTE:
Procuratore regionale per la Lombardia.

RESISTENTI:
B.G.F.A., in qualità di medico ginecologo (persona fisica)

PARTI INTERVENIENTI:
Procura Generale.

QUESTIONE RISOLTA: annullamento dell'ordinanza di sospensione del giudizio contabile per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 106 c.g.c., atteso che, nel caso di specie, la diversità esistente tra la procedura fallimentare ed il giudizio contabile esclude il rapporto di dipendenza tra processi, avendo i due procedimenti oggetti e parti diversi.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 14; art. 106; art. 119; art. 120, c. 2 e 3; ***c.p.c.:*** art. 295.

Decisioni conformi: *cfr. ex multis* **SS.RR.** ord. n. 7/2019/RCS; ord. n. 6/2019/RCS; ord. n. 12/2018/ORD/RCS; ord. n. 11/2018/ORD/RCS; ord. n. 9/2018/ORD/RCS; ord. n. 8/2018/ORD/RCS; ord. n. 4/2018/ORD/RCS; ord. n. 3/2018/ORD; ord. n. 2/2018/ORD; ord. n. 1/2017/ORD; ord. n. 2/2015/ORD; **Cass.**, SS.UU., ord. n. 20491/2018.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con la presente pronuncia, le Sezioni riunite hanno confermato che: **<<La sospensione del processo dinanzi alla Corte dei conti…può essere disposta al concomitante ricorrere di due presupposti: che sussista un rapporto di *dipendenza* tra cause, ossia quando la causa pregiudicante abbia ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica); che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, p. es., di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l'incidente di falso (art. 14, c.g.c.)>>**.
In particolare, nella fattispecie concreta, il Collegio giudicante ha affermato che **<<la diversità esistente tra la procedura fallimentare, rectius giudizio civile, e quella oggetto del giudizio di responsabilità sospeso portano ad escludere detto rapporto di dipendenza in quanto i fatti oggetto del giudizio civile attengono ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa che peraltro si svolge tra parti diverse da quelle convenute mentre il giudizio di responsabilità attiene ad una ipotesi di danno indiretto all'Azienda ospedaliera in conseguenza della condotta gravemente colposa>>** del convenuto.
<<Né in ogni caso l'antecedente logico-giuridico potrebbe essere ricondotto agli effetti concreti derivanti dalla decisione del processo civile>>, escludendosi **<<la possibilità di sospensione necessaria…quando il problema riguardi esclusivamente gli "effetti pratici" derivanti dalle**

differenti pronunce, cioè le conseguenze patrimoniali nei rapporti tra le parti dei differenti giudizi>>, atteso che **<<in sede di esecuzione della pronuncia erariale, sarà comunque possibile detrarre le somme già per altro verso rifuse>>**.

ABSTRACT

In materia di sospensione necessaria del processo per responsabilità amministrativo-contabile, di cui all'art. 106, comma 1, c.g.c., le Sezioni riunite hanno ribadito che <<*tale norma, al fine della sospensione…richiede non tanto una pregiudizialità logica ma giuridica, nel senso che l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge ed avere efficacia di giudicato*>>.

A tal riguardo, il Collegio decidente è tornato sul concetto della necessarietà del vicolo di consequenzialità, in termini di sussistenza di un rapporto di dipendenza tra causa pregiudicante e causa pregiudicata, puntualizzando come la pregiudizialità c.d. tecnica non può essere ricondotta agli "effetti concreti", scaturenti dalla decisione del processo instaurato al di fuori della giurisdizione contabile, in quanto le conseguenze patrimoniali derivanti dalle differenti pronunce possono essere, in ogni caso, detratte in sede di esecuzione della pronuncia erariale.

Non costituendo, dunque, gli "effetti pratici" derivanti dalle diverse pronunce quell'antecedente logico-giuridico che comporta l'operatività di una sospensione necessaria, le Sezioni riunite hanno statuito, nel caso di specie, che: <<*Ciò che rileva…in questo giudizio di responsabilità, è la rivalsa per l'oggettivo pagamento di un risarcimento danno a terzi da parte dell'Azienda Ospedaliera per condotta gravemente colposa ascrivibile all'attuale convenuto*>>, esulando dalla giurisdizione contabile la questione relativa all'*an* squisitamente civilistico, ovvero <<se *tale esborso sia (e in quali limiti) contrattualmente risarcibile all'azienda dalla sua compagnia assicurativa e con quali modalità, tenuto conto dell'avvenuto fallimento della società assicurativa*>>.